

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	GIOVANNI COPPOLA	Presidente
dott.	PINO ZINGALE	Consigliere
dott.	VINCENZO LO PRESTI	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott.	GUIDO PETRIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N.182/A/2016**

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **5423** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia avverso:

**Scala Giacomo** (c.f. SCLGCM64S28A176L), nato ad Alcamo (TP) il 28.11.1964, ivi residente in via G. Malagodi, n.10, difeso dagli avvocati Gaetano Armao e Tiziana Milana (con domicilio eletto presso il loro studio legale, in via Noto, n.12, Palermo), il quale, a sua volta, ha proposto appello incidentale avverso la Procura Generale e la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia, per ottenere la riforma della sentenza n.91/2015, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 26.1.2015;  
visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 settembre 2016 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico Ministero dott. Gianluca Albo e l'av. Gaetano Armao per il sig. Scala.

### FATTO

Con la sentenza n.91/2015 la Sezione di primo grado s'è pronunciata in ordine all'azione di responsabilità amministrativa che era stata proposta dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di Scala Giacomo (ex sindaco di Alcamo), al fine d'ottenere la condanna al risarcimento dei danni cagionati al predetto Comune mediante illegittimi conferimenti di incarichi di collaborazione a Ciacio Liborio ed a Fundarò Antonio, entrambi soggetti esterni all'Amministrazione comunale.

A tal proposito, il Giudice di primo grado:

da un lato, ha ravvisato profili di responsabilità amministrativa a carico del sindaco Scala relativamente all'incarico conferito al Ciacio e, pertanto, lo ha condannato a pagare al Comune di Alcamo la somma di € 46.000,00 (da maggiorarsi di accessori e spese processuali);

da un altro lato, non ha riscontrato profili d'illegittimità negli incarichi conferiti dallo Scala al Fundarò e, quindi, ha ritenuto prive di fondamento le contestazioni formulate dalla Procura a carico del predetto sindaco.

\* \* \* \* \*

Per quanto riguarda, in particolare, l'incarico conferito al Ciacio, il Giudice di primo grado ha rilevato quanto segue.



Con determinazione n.121 del 31.8.2007 lo Scala conferì a Ciacio Liborio l'incarico quale "esperto del sindaco", ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/1992, al fine di "innovare ed implementare le procedure interne di verifica e controllo, curare le relazioni istituzionali e supportare gli Organi politici del Comune", fissando il relativo compenso in € 3.000,00 mensili.

Dopo circa quindici mesi, dato che erano state, nel frattempo, avviate nei suoi confronti indagini penali per i reati di abuso d'ufficio e di falso ideologico in relazione (anche) a tale vicenda, il sindaco Scala, con determinazione n.133 dell'11.12.2008, revocò l'incarico conferito al Ciacio, che, per il periodo dall'1.9.2007 all'11.12.2008, aveva comportato una spesa di € 46.000,00 a carico del Comune di Alcamo.

Ciò premesso, la Sezione di primo grado, condividendo le tesi prospettate dalla Procura regionale, ha evidenziato che l'incarico conferito al Ciacio, per come delineato nella determinazione n.121 del 31.8.2007, era indubbiamente generico ed evanescente ed, altresì, non supportato da alcuna congrua motivazione in ordine alla sua effettiva utilità per l'Amministrazione comunale.



D'altro canto, le generiche finalità di "innovare ed implementare le procedure interne di verifica e controllo, curare le relazioni istituzionali e supportare gli Organi politici del Comune" non risultavano neppure concretamente rapportabili alle competenze professionali del Ciacio, il quale, oltre che essere soggetto privo di laurea, non era in possesso di alcuna documentata esperienza

specialistica in materia di organizzazione e di funzionamento degli Enti Locali territoriali e di rapporti istituzionali tra i relativi Organi.

In ogni caso, i compiti genericamente assegnati al Ciacio quale "esperto" nominato ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/1992:

da un lato, apparivano sovrapponibili, per vari aspetti, a quelli devoluti, in linea generale, dalla vigente normativa alla figura del Direttore Generale (già in servizio nel Comune di Alcamo);

da un altro lato, non risultavano, comunque, ricollegabili alle specifiche materie rientranti nelle competenze del sindaco, quale Organo investito essenzialmente di poteri d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo e non di funzioni gestionali e burocratiche.

Secondo il Giudice di primo grado, un'ulteriore conferma sia dell'intrinseca illegittimità dell'incarico di "esperto" conferito al Ciacio dal sindaco Scala sia della carenza di effettive utilità giuridicamente apprezzabili da esso scaturenti si trae dalla disamina delle scarse ed evanescenti relazioni sulle attività svolte, che erano state periodicamente trasmesse dal Ciacio.

Conclusivamente, la Sezione di primo grado ha ravvisato la sussistenza di grave negligenza e di notevole superficialità nel comportamento tenuto dal sindaco Scala, da cui era scaturito il danno patito dal Comune di Alcamo, che aveva dovuto sborsare ben 46.000,00 € per corrispondere al Ciacio compensi per l'espletamento di un incarico di collaborazione illegittimamente conferito e, soprattutto, privo di reale utilità.

Per quanto riguarda gli incarichi conferiti a Fundarò Antonio, la Sezione di primo grado ha rilevato quanto segue.

Il sindaco Scala, a partire dall'anno 2002, aveva emesso varie determinazioni (n.17 del 6.2.2002, n.39 del 27.5.2002, n.59 del 20.9.2002, n.100 dell'1.10.2003, n.102 del 3.7.2007, n.165 del 20.12.2007, n.24 dell'11.3.2008, n.82 del 21.7.2008) con le quali aveva, di volta in volta, nominato il Fundarò quale:

responsabile dell'Ufficio Stampa;

consulente dell'Ufficio Stampa;

esperto in comunicazioni con funzioni di portavoce del sindaco;

consulente esperto in comunicazione pubblica ed istituzionale.

Gli incarichi conferiti al Fundarò (soggetto dotato di documentata qualificazione professionale in tali materie nonché iscritto all'Albo dei Giornalisti) avevano avuto una connotazione prettamente fiduciaria ed erano stati finalizzati in maniera preponderante a supportare il sindaco Scala nelle sue relazioni istituzionali con gli organi d'informazione.

In sostanza, come desumibile anche dalle dettagliate relazioni sulle attività svolte, il Fundarò aveva proficuamente operato come "esperto del sindaco" in materia di comunicazioni istituzionali nonché come "portavoce" di fiducia dello Scala.

Pertanto, secondo la Sezione di primo grado, non erano ravvisabili profili d'illegittimità nei provvedimenti con cui lo Scala aveva affidato o prorogato al Fundarò gli incarichi in questione, considerato anche che:

sia l'art. 7 della L. n.150/2000 (disciplinante la figura del "portavoce" dell'Organo di vertice di una P.A.) sia l'art. 9 della medesima legge (concernente l'istituzione dell'Ufficio Stampa, per l'accesso al quale è necessaria l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti) consentono espressamente l'utilizzo di professionisti esterni all'Amministrazione interessata;

d'altro canto, anche la normativa contenuta nell'art. 14 della L.R. n.7/1992 consente al sindaco, sia pur con l'osservanza dei limiti ivi previsti, di conferire incarichi a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione, purchè dotati di elevata e documentata specializzazione professionale, al fine di essere supportato nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, tra le quali rientrano anche quelle inerenti i rapporti con gli organi d'informazione.

Considerate, quindi, le caratteristiche e le specifiche finalità dei compiti assegnati dallo Scala al Fundarò nonché l'evidente connotazione fiduciaria degli incarichi in questione, non veniva ad assumere, secondo il Giudice di primo grado, alcuna significativa rilevanza la circostanza che presso il Comune di Alcamo prestasse servizio la sig.ra Lombardo Paola, la quale, dopo un lungo periodo di attività svolta quale impiegata precaria ed in regime di "part time", era stata assunta in qualità di "addetto stampa" con decorrenza dall'1.12.2004 (ossia quando ormai da quasi tre anni il Fundarò fungeva da portavoce e da consulente del sindaco in materia di comunicazioni istituzionali).



Conclusivamente, il Giudice di primo grado ha escluso che gli incarichi conferiti dal sindaco Scala al Fundarò fossero stati viziati da illegittimità ed avessero cagionato danno al Comune di Alcamo.

\* \* \* \* \*

Avverso la sentenza n.91/2015 ha proposto appello la Procura regionale, sostenendo che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti dello Scala relativamente agli incarichi conferiti al Fundarò.

A tal proposito, il P.M. ha ribadito che gli incarichi, di volta in volta, conferiti al Fundarò sarebbero stati generici e che i relativi provvedimenti emessi dallo Scala sarebbero stati privi di congrua motivazione e, comunque, non conformi alle disposizioni vigenti in materia, in base alle quali il temporaneo utilizzo di soggetti esterni all'Amministrazione è consentito soltanto ove:

debbono essere perseguiti obiettivi specifici, rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente interessato;

vi sia carenza di personale interno all'Ente, idoneo all'espletamento delle relative attività;

il soggetto esterno sia dotato di elevata e documentata professionalità.

Orbene, nella fattispecie in esame il sindaco Scala, al fine di giustificare il mantenimento in servizio nel tempo del Fundarò, aveva fatto ricorso, di volta in volta, ad istituti giuridici tra loro differenti, quali:

dapprima, i conferimenti di incarichi di collaborazione ad alto

contenuto di professionalità, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.L.vo n.165/2001 e dell'art. 85 del Regolamento comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

successivamente, gli affidamenti di incarichi come "esperto del sindaco", ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/1992, e di portavoce.

Inoltre, per taluni brevi periodi, non era stata prevista l'attribuzione al Fundarò di alcun compenso, circostanza che, ad avviso del P.M., confermerebbe la genericità, la non gravosità e la sostanziale inutilità di tali incarichi.

In pratica, secondo la Procura:

gli incarichi conferiti al Fundarò quale "esperto" non sarebbero stati concretamente giustificati dalla finalità di supportare il sindaco nell'esercizio di funzioni di sua specifica competenza;

non v'era nel Comune di Alcamo un'oggettiva carenza di personale in grado di espletare i compiti assegnati al Fundarò, considerata la presenza della Lombardo, iscritta all'Albo dei Giornalisti;

la natura fiduciaria delle funzioni di portavoce e di esperto in materia di comunicazioni non consentirebbe di escludere la sussistenza di profili d'illegittimità produttivi di danno erariale nell'operato del sindaco Scala, che sarebbe stato connotato da dolo o, perlomeno, da grave negligenza e da inescusabile superficialità.

La Procura ha, conclusivamente, chiesto che, in parziale riforma della sentenza n.91/2015, lo Scala sia condannato a pagare al Comune di Alcamo l'ulteriore somma di € 94.065,95, pari ai compensi complessivamente erogati al Fundarò per il periodo dal

9.3.2005 al dicembre 2008, in relazione al quale non era maturata la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, essendovi stata la tempestiva costituzione come parte civile del Comune nel procedimento penale promosso a carico dell'ex sindaco.

\* \* \* \* \*

Avverso la sentenza n.91/2015 ha proposto appello anche Scala Giacomo, il quale ha contestato la statuizione di condanna a pagare al Comune di Alcamo la somma di € 46.000,00, a titolo di risarcimento del danno scaturito dall'illegittimo incarico quale esperto del sindaco, da lui conferito a Ciacio Liborio.

A tal proposito, lo Scala ha sostenuto che:

il Ciacio sarebbe stato in possesso di adeguata professionalità in materia di contabilità e di relazioni istituzionali, avendo svolto attività lavorativa sia come impiegato di banca sia come funzionario presso taluni enti destinatari di finanziamenti regionali per progetti inerenti la formazione professionale;

l'incarico conferito al Ciacio in qualità di esperto del sindaco, al fine di "innovare ed implementare le procedure interne di verifica e controllo, curare le relazioni istituzionali e supportare gli Organi politici del Comune", era di natura fiduciaria ed era disciplinato esclusivamente dall'art. 14 della L.R. n.7/1992, che attribuisce ampia discrezionalità al sindaco, il quale non sarebbe, quindi, tenuto alla preventiva verifica dell'insussistenza di personale interno al Comune, idoneo ad espletare i compiti assegnati all'esperto;

in tale contesto, i suoi comportamenti non potrebbero ritenersi connotati da illegittimità e da dolo o colpa grave;

in ogni caso, una quota di responsabilità sarebbe ascrivibile al segretario comunale Ricupati (anch'egli coinvolto nel procedimento penale riguardante gli incarichi che erano stati conferiti al Ciacio ed al Fundarò), che non avrebbe eccepito alcunchè sulla legittimità della nomina del Ciacio, venendo, quindi, meno ai suoi doveri di organo di consulenza giuridico-amministrativa e di vigilanza sulla legittimità dei provvedimenti emessi dal sindaco;

nell'individuazione del danno risarcibile si dovrebbe tener conto dei vantaggi per il Comune, che sarebbero, comunque, scaturiti dalle attività lavorative concretamente svolte dal Ciacio;

considerate le caratteristiche della fattispecie in esame, sussisterebbero i presupposti per applicare in suo favore il "potere riduttivo dell'addebito".

Al fine di avvalorare la tesi secondo cui nel suo comportamento non sarebbero ravvisabili profili di colpa grave, dato che il segretario comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di consulenza e di vigilanza sulla legittimità dell'azione amministrativa, non aveva formulato rilievi sugli incarichi conferiti dal sindaco agli esperti, lo Scala ha fatto riferimento ad un recente orientamento giurisprudenziale (v. la sentenza n.107/2015 della Sez. 1<sup>a</sup> d'Appello), secondo cui l'Organo politico di un Ente Locale potrebbe ritenersi esente da responsabilità amministrativa nel caso in cui i competenti dirigenti avessero espresso, nella fase istruttoria, pareri favorevoli sul

provvedimento emanato dall'Organo politico o, comunque, non avessero manifestato specifici rilievi sulla sua legittimità.

In tale ottica, lo Scala ha prospettato l'opportunità di un'eventuale rimessione alle Sezioni Riunite di questa Corte di tale delicata problematica, al fine di pervenire ad un orientamento giurisprudenziale univoco.

Per quanto riguarda il gravame proposto dalla Procura avverso la statuizione con cui la Sezione di primo grado ha escluso la sussistenza di danno erariale scaturente dagli incarichi conferiti al Fundarò, lo Scala ha confutato analiticamente le tesi del P.M., chiedendo che l'appello in questione sia respinto.

Con memoria depositata il 12.9.2016 lo Scala ha ribadito le argomentazioni contenute nell'appello incidentale da lui proposto avverso la sentenza n.91/2015 nonché quelle già formulate avverso il gravame inoltrato dalla Procura regionale.

\* \* \* \* \*

In sede di costituzione in giudizio, lo Scala ha provveduto, altresì, a depositare le motivazioni della sentenza n.4921/2014, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 30.12.2014 e passata in giudicato il 20.3.2015, con la quale il Giudice penale, riformando la precedente sentenza n.340/2013 del Tribunale di Trapani, ha assolto lo stesso Scala nonché il segretario comunale Ricupati Cristoforo dai reati di abuso d'ufficio e di falso ideologico, con riferimento agli incarichi che erano stati conferiti agli esperti Ciacio e Fundarò, non ravvisando la sussistenza degli elementi costitutivi di tali fattispecie delittuose.

\* \* \* \* \*

La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni avverso l'appello incidentale proposto dallo Scala, chiedendone il rigetto, in quanto nella fattispecie in esame sussisterebbero, comunque, profili di grave negligenza e d'inescusabile superficialità nei comportamenti tenuti dallo Scala.

\* \* \* \* \*

All'odierna udienza, le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto.

### **DIRITTO**

Il Collegio Giudicante rileva preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per un'eventuale rimessione alle Sezioni Riunite di questa Corte della tematica prospettata nell'appello incidentale proposto dallo Scala.

Infatti, come già sottolineato da questa Sezione d'Appello nella sentenza n.27/2016 (alle cui dettagliate argomentazioni si fa, in questa sede, espresso rinvio), la valutazione della sussistenza o meno della responsabilità amministrativa dell'Organo politico di un Ente Locale, nell'ipotesi in cui i competenti dirigenti avessero espresso, nella fase istruttoria del relativo procedimento, parere favorevole in ordine al provvedimento emanato dall'Organo politico nell'esercizio delle proprie competenze o, comunque, non avessero manifestato specifici rilievi sulla sua legittimità, costituisce questione che va affrontata dal Giudice caso per caso, in stretto rapporto alle peculiarità di ciascuna fattispecie concreta, e non presuppone affatto

l'interpretazione di norme giuridiche generali dal significato incerto, per la cui corretta esegesi sia auspicabile l'intervento dell'Organo investito della funzione di nomofilachia.

\* \* \* \* \*

In secondo luogo, il Collegio Giudicante osserva che la sentenza n.4921/2014, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha assolto il sindaco Scala (nonché il segretario comunale Ricupati) dai reati d'abuso d'ufficio e di falso ideologico, non ravvisando la sussistenza dei relativi elementi costitutivi specificamente previsti dalla legge penale, non preclude a questo Giudice contabile la valutazione dei comportamenti tenuti dallo Scala sotto il diverso profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale.

\* \* \* \* \*

Ciò premesso, il Collegio Giudicante reputa infondato l'appello proposto dallo Scala avverso la statuizione con cui la sentenza n.91/2015 l'ha condannato a pagare al Comune di Alcamo la somma di € 46.000,00 (da maggiorarsi degli accessori), a titolo di risarcimento del danno scaturito dall'illegittimo incarico da lui conferito a Ciacio Liborio, quale "esperto del sindaco", ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/1992, al fine di "innovare ed implementare le procedure interne di verifica e controllo, curare le relazioni istituzionali e supportare gli Organi politici del Comune".

A tal proposito, si osserva che l'art. 14 della L.R. n.7/1992 prevede che:

il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di

sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione;

gli esperti nominati debbono essere dotati di documentata ed elevata professionalità;

in caso di soggetto sprovvisto di laurea, il relativo provvedimento di nomina dev'essere ampiamente motivato.

Orbene, dalla disamina del "curriculum vitae" del Ciacio si desume che egli:

non era laureato;

negli anni dal 1972 al 1980 aveva prestato attività lavorativa come enologo nell'azienda vitivinicola di famiglia;

successivamente, nel periodo dal 1980 al 1998, aveva prestato servizio in una banca di credito cooperativo di Alcamo;

a partire dall'anno 2000, aveva svolto, per periodi determinati, attività amministrative di vario tipo presso enti di formazione professionale, O.N.L.U.S. ecc., che erano stati, talvolta, fruitori di finanziamenti regionali.

In pratica, il Ciacio non era dotato di alcuna elevata e documentata specializzazione professionale in materia di organizzazione, di funzionamento e di controllo degli Enti Locali territoriali e di rapporti istituzionali tra i relativi Organi.

Ciò trova conferma nella determinazione n.121 del 31.8.2007, con la quale il sindaco Scala conferì al Ciacio l'incarico di esperto ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7/1992, in cui si fa menzione esclusivamente

delle attività che erano state svolte dal Ciacio (soggetto in possesso soltanto di diploma di scuola media superiore) presso enti ed istituti destinatari di finanziamenti regionali.

Appare, quindi, del tutto evidente la carenza nella fattispecie in esame di uno dei presupposti essenziali ed ineludibili (quale l'elevata e documentata qualificazione professionale in una determinata materia) che sono previsti dall'art. 14 della L.R. n.7/1992 per il conferimento ad un soggetto esterno all'Amministrazione dell'incarico di "esperto del sindaco".

Inoltre, come esattamente rilevato dal Giudice di primo grado, dalla determinazione del sindaco n.121 del 31.8.2007 si evincono chiaramente la genericità e l'evanescenza del contenuto dell'incarico conferito al Ciacio nonché la carenza di una congrua ed esaustiva motivazione in ordine all'indispensabilità ed all'effettiva utilità per l'Amministrazione dell'impiego di tale soggetto, considerato, altresì, che presso il Comune già prestava servizio il direttore generale ed era in funzione l'Ufficio di Gabinetto del sindaco, ossia organi investiti, tra l'altro, delle specifiche funzioni di supportare il sindaco nell'espletamento delle sue attività d'indirizzo politico-amministrativo, di coordinamento e di controllo.

Le caratteristiche di genericità ed evanescenza dell'incarico trovano puntuale conferma anche nelle relazioni trasmesse dal Ciacio al sindaco in ordine alle attività da lui svolte, che erano consistite prevalentemente nel partecipare a riunioni od incontri tra il direttore generale, il segretario generale ed i dirigenti di settore del Comune e

nell'assistere alle sedute della Giunta Municipale, senza, peraltro, il conseguimento, da parte del Ciacio, di utilità documentate e giuridicamente apprezzabili.

Va, infine, sottolineato che, come si desume dalle sentenze penali riguardanti la vicenda della nomina del Ciacio quale "esperto del sindaco", lo Scala era perfettamente a conoscenza del fatto che il medesimo era stato penalmente condannato per vari reati commessi quando era funzionario di una banca di credito cooperativo e che, quindi, non era un soggetto dalla condotta irreprensibile.

Sulla base di tali elementi, il Collegio Giudicante reputa conclusivamente, condividendo le argomentazioni contenute nella sentenza n.91/2015, che:

il Comune di Alcamo abbia subito un ingente danno, avendo dovuto sborsare ben 46.000,00 € per corrispondere al Ciacio compensi per l'espletamento di un incarico di collaborazione illegittimamente conferito e, soprattutto, privo di reale utilità;

il danno sia scaturito dal comportamento, caratterizzato da grave negligenza, inescusabile superficialità e scarsa cura degli interessi pubblici, tenuto dal sindaco Scala, che, pertanto, è tenuto al correlativo integrale risarcimento, non essendo applicabile a suo favore il "potere riduttivo dell'addebito".

Il Collegio Giudicante osserva, altresì, che, contrariamente a quanto affermato dallo Scala, non siano ravvisabili profili di corresponsabilità a carico del segretario comunale Ricupati, dato che:

la scelta di nominare il Ciacio quale "esperto" è stata

autonomamente effettuata dal sindaco nell'esercizio delle competenze a lui riservate dall'art. 14 della L.R. n.7/1992;

la determinazione n.121 del 31.8.2007 risulta sottoscritta soltanto dal sindaco Scala e non reca alcun visto o parere del segretario comunale;

in ogni caso, il segretario non avrebbe potuto esprimere alcuna valutazione sulla necessità dell'incarico da conferirsi, sulla sua giuridica utilità e sul possesso o meno dei requisiti di elevata professionalità da parte dell'esperto designato dal sindaco.

\* \* \* \* \*

Passando alla disamina dell'appello proposto dalla Procura regionale avverso la statuizione con cui la sentenza n.91/2015 ha respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti dello Scala relativamente agli incarichi conferiti al Fundarò, il Collegio Giudicante ritiene che le argomentazioni esposte dal Giudice di primo grado siano sostanzialmente condivisibili.

Infatti, dall'esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale si desume agevolmente che:

il Fundarò era soggetto dotato di documentata esperienza professionale in materia d'informazione e di comunicazione ed era iscritto da tempo all'Albo dei Giornalisti;

gli incarichi conferiti al Fundarò erano stati finalizzati essenzialmente a supportare il sindaco Scala nelle sue relazioni istituzionali con gli organi d'informazione ed, in tale ottica, avevano avuto una connotazione strettamente fiduciaria;

il Fundarò aveva effettivamente operato come esperto del sindaco in materia di comunicazioni istituzionali nonché, soprattutto, come “portavoce” di fiducia dello Scala (v. le dettagliate relazioni sulle attività svolte, periodicamente trasmesse dal medesimo Fundarò).

Ciò premesso, va sottolineato che:

sia l’art. 7 della L. n.150/2000 (disciplinante la figura del “portavoce” dell’Organo di vertice di una P.A.) sia l’art. 9 della medesima legge (concernente l’istituzione dell’Ufficio Stampa, per l’accesso al quale è indispensabile l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti) consentono espressamente l’utilizzo di soggetti esterni all’Amministrazione interessata;

a sua volta, la normativa contenuta nell’art. 14 della L.R. n.7/1992 consente al sindaco, con l’osservanza dei limiti ivi previsti, di conferire incarichi a tempo determinato a soggetti esterni all’Amministrazione, purchè dotati di elevata e documentata specializzazione professionale, al fine d’essere supportato nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, tra le quali rientrano indubbiamente anche quelle concernenti i rapporti con gli organi d’informazione.

Tenuto conto, quindi, delle caratteristiche e delle specifiche finalità dei compiti assegnati dallo Scala al Fundarò nonché dell’evidente connotazione fiduciaria degli incarichi in questione, non viene ad assumere, ad avviso di questa Corte, alcuna significativa rilevanza la circostanza che presso il Comune di Alcamo prestasse servizio la sig.ra Lombardo Paola.

Trattasi, infatti, di soggetto che per lungo tempo aveva svolto attività come dipendente non di ruolo ed in regime di “part time” e che fu assunto a tempo indeterminato, con qualifica di “addetto stampa”, soltanto con decorrenza dall’1.12.2004, quando ormai da circa tre anni il Fundarò fungeva da portavoce del sindaco Scala e da “esperto” in materia di comunicazioni istituzionali.

D’altro canto, si desume chiaramente dagli atti che le attività svolte dal Fundarò e dalla Lombardo si ponevano su livelli, anche qualitativi, tra loro ben distinti.

Ad avviso di questa Corte, pertanto, non appaiono ravvisabili nei comportamenti tenuti dallo Scala profili di illegittimità, connotati da dolo o colpa grave e produttivi di danno erariale.

In tale peculiare contesto, non assumono alcuna decisiva rilevanza in contrario la circostanza che il sindaco Scala, nel conferire gli incarichi in questione al Fundarò, si fosse avvalso, nel tempo, di istituti giuridici tra loro formalmente differenti, quali, dapprima, la stipula di contratti di collaborazione ad alto contenuto di professionalità e successivamente le nomine quale “esperto del sindaco”, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.7/1992, ed il fatto che per alcuni brevi periodi (luglio-settembre 2007 e marzo-aprile 2008) non fosse stata prevista (nelle more dell’approvazione del bilancio comunale) l’erogazione di alcun compenso al Fundarò, il quale risulta aver sempre svolto i propri compiti con la dovuta diligenza (v. le relazioni da lui periodicamente trasmesse al sindaco e l’ulteriore documentazione prodotta nel presente giudizio dallo Scala).

Ne consegue che l'appello proposto dalla Procura va respinto.

\* \* \* \* \*

Considerata la reciproca soccombenza sia dello Scala che della Procura, il Collegio Giudicante reputa che sussistano i presupposti per addivenire alla compensazione di tutte le spese inerenti il presente giudizio d'appello.

Deve intendersi "assorbita" ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, in quanto ritenuta da questo Giudice non rilevante per la decisione della causa.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sui gravami avverso la sentenza n.91/2015, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 26.1.2015:

rigetta l'appello principale proposto dalla Procura regionale;

rigetta l'appello incidentale proposto da Scala Giacomo;

conferma le statuizioni di condanna a carico dello Scala contenute nella predetta sentenza;

dichiara integralmente compensate le spese inerenti il presente giudizio d'appello.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.TO (Valter Del Rosario)

F.TO (Giovanni Coppola)

Sentenza depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 28/11/2016

Il direttore della segreteria

F.TO (Fabio Cultrera)